

EMENDAMENTO

Art. 1

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

“Art.1. *(Modifiche al Regio decreto 30 marzo 1942, n.327, approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione)*

1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n.327:

a) dopo l'articolo 36, è aggiunto il seguente:

Art 36 bis (Indennizzo del concessionario uscente)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi eurounitari e costituzionali di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di tutela dell'investimento e di contrasto a forme dirette ed indirette di indebito arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c., laddove le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive siano riassegnate tramite procedure selettive, è riconosciuto al concessionario uscente, sia che operi in forma di ditta individuale che societaria, un indennizzo a carico del concessionario subentrante in misura corrispondente al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione calcolato secondo i principi, le metodologie e le procedure di stima di cui alla norma UNI 11729:2018 “Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico ricreativo”.

2. L'indennizzo di cui al comma 1, il cui importo è asseverato da una perizia redatta da un professionista abilitato nominato dal concessionario uscente, è reso pubblico in occasione della indicazione della procedura comparativa di selezione. I costi della perizia di cui al periodo precedente sono posti a carico del concessionario uscente.

3. La procedura selettiva si perfeziona con l'avvenuta corresponsione dell'indennizzo di cui al primo comma.

4. L'indennizzo al comma 1 non è riconosciuto nei casi di mancato deposito della perizia nei termini di cui al comma 2, di revoca, rinuncia, sospensione della concessione e/o mancata partecipazione alla procedura di affidamento della stessa.

5. Nelle more delle procedure selettive è consentito al concessionario che intenda concorrere per il rinnovo della concessione rivalutare i beni di impresa, inclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti nell'ultimo bilancio d'esercizio applicando le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, ad esclusione del comma 5.

6. Una quota pari al 50% dell'imposta sostitutiva derivante dalle rivalutazioni di cui al comma 5 è destinata alle Regioni per attività di riqualificazione e valorizzazione ambientale del demanio marittimo, lacuale e fluviale libero da concessioni o inconcedibile.

7. Le procedure di affidamento in corso all'entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni di cui al presente articolo.

b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

“Art. 49 (*Devoluzione delle opere non amovibili e diritto di prelazione*)

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato.

2. In ogni caso, alla cessazione della concessione, il titolare può manifestare all'autorità competente un interesse alla prosecuzione dell'uso della medesima. L'Autorità competente provvede a dare evidenza pubblica al rinnovo della concessione. Qualora, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'evidenza, non siano pervenute domande concorrenti da parte di terzi, al titolare è riconosciuto l'affidamento della concessione. Nel caso di più domande concorrenti, il titolare ha diritto di prelazione a condizione che comunichi, entro 10 giorni dalla data di notifica della scelta dell'offerta, di essere soggetto alle condizioni dell'offerta più alta, al netto del riconoscimento del valore aziendale, di cui al comma successivo.

3. A seguito della procedura di selezione, qualora la concessione sia assegnata a soggetto diverso dal precedente concessionario, al concessionario uscente è riconosciuto un indennizzo per la perdita della concessione, individuabile nel valore dell'azienda insistente sulla concessione stessa, comprendente l'avviamento, l'equa remunerazione degli investimenti effettuati, il valore patrimoniale materiale ed immateriale dell'azienda al momento dello svolgimento della selezione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

(Determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile)

1. Si ricorre alle procedure di selezione di cui all'articolo 49 del Codice della navigazione, come modificato dall'articolo 1, della presente legge, in armonia con quanto disciplinato dall'articolo 12, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, soltanto qualora emerga che la risorsa disponibile sia scarsa, in ragione di quanto stabilito dal comma 2.

2. I criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile di cui al comma 2 dell'articolo 10-quater, del decreto legge 22 dicembre 2022, n.198, sono recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge”.

Conseguentemente il titolo è così sostituito: “Modifiche al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione e norme per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile”